

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

IV° SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Bazzocchi 4 - tel. 0543/749233

servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it

www.comune.forlimpopoli.fc.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Il Martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00

**BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
VOLTI ALLA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI CON RIDUZIONE
DELL'IMPORTO DEL CANONE OPPURE DI MODIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA
CONTRATTUALE, SEMPRE CON RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE, IVI
INCLUSA LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
- ANNO 2020 -**

**Legge n. 431 del 09.12.1998 art. 11 – Legge regionale n. 24 del 08.08.2001 articoli 38 e 39 -
DGR 602 del 3 giugno 2020 (Allegato A);**

Legge 03.12.2018 n. 132 - D.p.r. n. 445 del 2000 – D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, Regolamento Europeo GDPR 2016 n. 679.

Ai sensi e per gli effetti della:

- Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, artt. 38 e 39 “Contributo per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo Regionale”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 3 giugno 2020 – Allegato A) recante “Disposizioni per il funzionamento del Fondo Regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2020” - quale Fondo finalizzato alla concessione di contributi volti alla rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato (**linea 2**);

- Delibera della Giunta Comunale del 24 settembre 2020 n. 98 con la quale si sono approvati i criteri di competenza comunale per la formulazione dell’avviso pubblico;

1) si da atto che lo stanziamento dedicato al suddetto Fondo regionale relativo all’anno 2020 ammonta a **10.758,14 €**;

2) si stabilisce che il contributo sarà erogato direttamente al locatore.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 602 del 3 giugno 2020 – Allegato A) è pertanto indetto il bando di concorso pubblico per la concessione di contributi volti alla rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato dovuti per **l’anno 2020**.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) **Cittadinanza** italiana oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

B) **Valore ISEE** ordinario oppure corrente per l'anno 2020 non superiore a € 35.000,00.

Nel caso di mancanza della certificazione del reddito ISEE rilasciata nell'anno 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare l'ISEE 2020 entro il 30 ottobre 2020. Il Comune di Forlimpopoli liquiderà il contributo nel momento in cui potrà accedere all'attestazione ISEE 2020. In ogni caso il Comune di Forlimpopoli liquiderà il contributo nel momento in cui potrà accedere all'attestazione ISEE 2020 consultando il sito istituzionale dell'INPS.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata oppure:

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

D) Residenza

B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Forlimpopoli alla data di presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione cui il contributo si riferisce.

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, dopo la presentazione della domanda e prima dell'erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe sia conclusa con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

B.2) In caso di trasferimento di residenza in altro Comune dell'Emilia Romagna il contributo sarà calcolato in relazione al numero di mesi e relativi di canoni di locazione effettivamente pagati, nel corso dell'anno solare 2019, per l'alloggio situato nel Comune di Forlimpopoli.

Art. 2.- Cause di esclusione dal contributo

1 - Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- a) avere avuto nel medesimo anno (2020) la concessione di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- b) avere avuto nel medesimo anno (2020) la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. n. 102 del 31.07.2013, convertito con Legge , n. 124 del 28.10.2013. In questo caso il contributo deve essere riconosciuto ed erogato nel corso dell'anno 2020. Al fine di stabilire la sussistenza di questa condizione di esclusione si considera la data di assunzione dell'atto dirigenziale che riconosce il contributo al beneficiario;
- c) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019;

- d) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- e) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

2 - Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art. 3. Tipologie d'intervento

Sono concessi contributi nel caso di rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell'importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell'importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato.

Ai sensi della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 602 del 03 Giugno 2020, i contributi concessi ai conduttori richiedenti **saranno erogati direttamente ai rispettivi locatori**

Art. 4. Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, valore da dividere per 12 al fine di calcolare il canone mensile.

Art. 5 – Graduatoria

I contributi, come di seguito disciplinati, sono concessi in favore dei richiedenti risultati in possesso dei requisiti previsti fino ad esaurimento dello stesso fondo regionale.

Le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.

Art. 6 – entità del contributo (legge n. 431/1998)

Nel caso di:

1) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5)

La riduzione deve essere applicata per una durata minima non inferiore a 12 mesi.

La riduzione del canone deve essere di almeno il 10% del canone originario.

Il contributo è pari al 50% dell'importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 1.500.

2) Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (anche studenti) (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3)

Il contributo è pari al 70% dell'importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.

3) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti

Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700. L'alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando.

Art. 7 – Presentazione della domanda

1 La domanda di partecipazione va presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 **dal 28 settembre sino alle ore 12:00 del 30 novembre 2020, pena esclusione dal bando. Per la compilazione della domanda è possibile avvalersi della consulenza gratuita dei CAF convenzionati col Comune di Forlimpopoli.**

2. Il bando è disponibile a partire **dal 28 settembre sino alle ore 12:00 del 30 novembre 2020 presso:**

- le sedi dei CAF convenzionati o delle associazioni convenzionate;
- il sito Internet del Comune di Forlimpopoli alla pagina www.comune.forlimpopoli.fc.it;
- la sede dell'Ufficio dei Servizi Sociali sita al I piano all'interno della Casa della Salute, via Bazzocchi 4 – Forlimpopoli.

3. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- All'istanza, redatta secondo il modello "AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI Artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000", dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato PDF o JPG:
 - 1) copia di valido documento di riconoscimento firmato del richiedente;
 - 2) copia della "scrittura privata" debitamente registrata tra le parti che indichi entità e durata della riduzione del canone di locazione, nel caso di cui al precedente art. 4 lettera a);
 - 3) nei casi di cui al precedente art. 4 lettere b) e c), copia del contratto di locazione e dell'"attestazione bilaterale di rispondenza" (asseverazione) del contratto sottoscritta da un'associazione dei proprietari o da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo Territoriale per i contratti a canone concordato, nonché copia del precedente contratto a canone libero nei casi di cui alla lettera b);

- Nel modulo per l'istanza dovranno essere indicati anche i dati anagrafici ed il codice IBAN del locatore a cui l'Amministrazione comunale, una volta espletate le opportune verifiche, liquiderà il contributo "una tantum".

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili.

Art. 8 - Controlli

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000.

2. Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

3. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

4. Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per l'uso di atti falsi.

Art. 9 - Inattendibilità

1. Qualora il reddito ISEE 2020 del nucleo familiare richiedente risulti inferiore ad 1/4 del canone annuo di locazione così come indicato nel contratto di affitto il Comune, prima dell'erogazione del contributo, procede ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente, acquisendo eventualmente, in via diretta dal richiedente documentate spiegazioni circa la condizione di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo.

2. Nel caso in cui il parametro di inattendibilità, indicato al comma 1, derivi da situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune compie l'accertamento delle effettive condizioni economiche e conseguentemente può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

3. Il richiedente – al fine di giustificare la condizione di inattendibilità come sopra definita – può produrre già in sede di presentazione della domanda idonea documentazione attestante la fonte di reddito del nucleo (es. redditi non imponibili ai fini IRPEF; ecc.) ovvero rilasciare dichiarazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicati i fattori che consentono il sostentamento del nucleo familiare (es. aiuto economico da parte di familiari o di reti amicali; ecc.).

4. Nel caso non sia sufficientemente motivata la condizione di inattendibilità rilevata e sopra richiamata il Comune dispone l'esclusione del richiedente dall'erogazione del contributo affitto.

Art. 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente avviso.

Il richiedente esprime, altresì, nella domanda di contributo per l'affitto il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del **Regolamento europeo n. 679/2016**.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla Legge n. 431/1998 – DGR 602 del 03.06.2020 e di cui al presente avviso.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

In particolare

a) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla correlata Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127 ed il Comune di Forlì, Piazza A. Saffi n. 8.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al seguente paragrafo n. 8, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

b) Il responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

c) Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi (es. CAF) per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali de quali si mantiene comunque la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

d) Soggetti autorizzati al trattamento

Tutti i dati, compresi quelli personali e sensibili, sono trattati da personale interno anche del Comune di Forlimpopoli ovvero dei CAF convenzionati con il Comune di Forlì, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento.

e) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Forlimpopoli per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo.

f) Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti dal richiedente il contributo non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

g) Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

h) I diritti del richiedente

In qualità di interessato, il richiedente ha diritto:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

i) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

j) Responsabilità

Il Comune di Forlimpopoli, i CAF e le Associazioni convenzionate non assumono responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: Il Comune è il titolare dei dati.

Forlimpopoli, settembre 2020

**Il Responsabile del Settore
Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Laura Laghi**